



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 24/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 289

Cont. 1305/09/SH. Corte Suprema di Cassazione - Ricorso T.S.H. s.r.l. c/ ASL LE e Regione Puglia avverso sent. n. 278/2014 della Corte di Appello di Lecce - Ratifica incarico difensivo a legale esterno Avv. Giuseppe Romito.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione del 19.09.2009, l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce proponeva, dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, impugnativa di lodo nei confronti della T.S.H. srl, della Srl Tecnologie di Base e della Soc.cons. di ricerca a r.l. "Laboratori della Fondazione", in relazione a presunti crediti richiesti dalla Società Trend con atto di accesso agli arbitri e scaturiti da due diversi rapporti, ovvero uno fondato unicamente su provvedimenti amministrativi tra Trend Sviluppo Holding s.r.l. - ASL LE/1 e Regione Puglia, in ordine all'esercizio della Camera di Compensazione (Clearing House) e l'altro contrattuale tra T.S.H. e l'ASL LE/1, in relazione al contratto di associazione in partecipazione del 29.02.2000, teso al miglioramento economico-funzionale della stessa ASL LE/1.

Con sentenza n. 278 del 16.04.2014, la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo proposta dalla Regione Puglia mediante atto di intervento nel giudizio di impugnazione del lodo instaurato dalla ASL LE ed ha riconosciuto a credito in parte le somme richieste dalla Trend Sviluppo Holding.

Con ricorso notificato in data 25.11.2014, la T.S.H. ha impugnato, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, la sentenza n.278/2014 resa dalla Corte di Appello di Lecce.

Successivamente, in data 28.11.2014, la ASL di Lecce ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza.

Vista la nota datata 2 dicembre 2014 dell'avv. Giampietro Rossiello, legale officiato dall'amministrazione regionale nelle varie fasi di giudizio, e considerato che il prefato legale non ha ancora conseguito il patrocinio presso le Magistrature Superiori, è necessario, al fine di resistere al giudizio di cui innanzi e proporre ricorso incidentale, conferire mandato di rappresentanza e difesa ad altro legale.

Pertanto, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 11.12.2014 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Romito nato a Bari il 7.06.1942 e domiciliato in Bari alla via F. Crispi n.6 C.F.: RMTGPP42H07A662Z - (U.P.B. 1.3.1).

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR.n. 1985 del 16/10/2012 per un importo predefinito pari ad €. 41.109,12 comprensivo di IVA e CAP e spese per contributo unificato (€.3.372,00); il tutto come predeterminato con il prefato legale, nonché

nella convenzione in fase di perfezionamento stipulata tra il professionista officiato avv. Giuseppe Romito e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Vittorio TRIGGIANI
(Valore della controversia: €. 13.500.000,00; Settore di spesa: Sanità.);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 41.109,12 comprensivo di IVA e CAP e spese per contributo unificato (€.3.372,00) sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 12.332,73 comprensivo di IVA e CAP, oltre le spese contributo unificato pari ad €.3.372,00.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto suindicato e spese si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio proposto innanzi la Corte Suprema di Cassazione e proporre ricorso incidentale avverso la sentenza n. 278/2014 resa dalla Corte di Appello di Lecce, a mezzo dell'avv. Giuseppe Romito;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola